



**COMUNICATO UFFICIALE N. 215/L
DEL 24 APRILE 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

215/388

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 154/A della F.I.G.C., pubblicato in data 23 Aprile 2013:

Comunicato Ufficiale n. 154/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI
GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME DUE GIORNATE DEL CAMPIONATO DI
SERIE BWIN 2012/2013

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, relativamente alle ultime due giornate del Campionato di Serie bwin;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime due giornate del Campionato di Serie bwin, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione

della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nella stessa giornata;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Publicato in Firenze il 24 Aprile 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli